



COMUNE DI PENNABILLI
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 30/03/2003

INDICE

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento pag. 3
--	--------------

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	" 3
Art. 3 - Presupposti e soggetti passivi della tassa	" 3
Art. 4 - Riduzioni ed esclusioni dalla tassa	" 4
Art. 5 - Locali tassabili	" 5
Art. 6 - Aree tassabili	" 5
Art. 7 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali	" 6
Art. 8 - Locali ed aree non utilizzate	" 6

TITOLO II - TARIFFAZIONE

Art. 9 - Obbligazione tributaria	" 7
Art.10 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	" 7
Art.11 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	" 8
Art.12 - Gettito del tributo	" 8
Art.13 - Classi di contribuenza	" 9
Art.14 - Tassa giornaliera di smaltimento	" 10

TITOLO III - DENUNCE E RIMBORSI

Art.15 - Denunce	" 11
Art.16 - Modalità dei rimborsi	" 12

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art.17 - Il funzionario responsabile	" 13
Art.18- Accertamento, riscossione e contenzioso	" 13
Art. 19 – Modalità di riscossione	" 13
Art.20 - Mezzi di controllo	" 13
Art. 21 - Sanzioni	" 14
Art.22 - Disposizioni finali e transitorie	" 14

ART. 1 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di PENNABILLI della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, di seguito indicato come " decreto 507 ", come modificato dall'art. 20 del decreto legge n. 619 del 7/11/1994.

T I T O L O I ° - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e in conformità all'art. 59 del decreto 507. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3 - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, si applica la tariffa vigente per l'attività al cui fine tale specifica superficie è utilizzata.

6. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani nei contenitori vicini. In tale zona, e qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, risulti superiore a 500 metri, la tassa è dovuta in misura pari al 30 %.

7. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione di più riduzioni previste nel presente Regolamento ne è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo del 70 per cento della tariffa ordinaria; ma l'importo della tassa non potrà comunque essere inferiore a € **10,00**.

ART. 4 - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. **Non** sono inoltre soggetti alla tassa, a norma dell'art. 62 del decreto 507, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o per destinazione, quali:
 - a - le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b - i ripostigli, le cantine, le soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70;
 - c - le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
 - d - i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come accessori o pertinenze di locali;
 - e- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - f - le unità immobiliari abitative prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - g - i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici;
 - h - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;
 - i - gli edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, sacrestie ecc.);
 - l- le aree scoperte pertinenziali o accessorie, comprese le aree a verde;
 - m- La sede Municipale, ed ogni altro fabbricato adibito a servizi Comunali;
 - n- i locali utilizzati da indigenti in comprovata e riconosciuta situazione di povertà.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano i rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali.

ART. 5 - LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4 del presente

Regolamento, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante, se collegata in via

permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0,50, mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

3. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre ecc.) escluse stalle, fienili e le serre a terra;
- b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali e/o esercizio di arti e professioni;
- c - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f - tutti i vani, accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le Unità Sanitarie Locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.
- h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 6 - AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento:

a - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a parchi di divertimento, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (area adibita a lavaggio autoveicoli ecc.) nonché l'area destinata a servizio degli impianti, esclusa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali non prevista tra le esclusioni dell'art.4, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

2. La superficie tassabile è misurata sul perimetro delle aree, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

1. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

ART. 7 - LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 20 per cento (al massimo di un terzo).

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L' Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali, diversi dall'abitazione, e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

ART. 9 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. La tassa è determinata per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, in base alle tariffe unitarie in ragione di metro quadrato.

3. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

4. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 10 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del tributo dovuto a partire dal bimestre successivo alla data di comunicazione all'Ufficio Tributi, sempre che il servizio non venga - nel frattempo - regolarizzato o non sia argomentata l'insussistenza dei motivi di diffida.

2. Le riduzioni, da computarsi in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio, sono:
- a- del 30 % nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del servizio di nettezza urbana;
 - b- del 30 % nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
 - c- del 30 % nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato regolamento.

ART. 11 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60 % di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 12 - GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, e 67, comma 3, del decreto 507.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio nè essere inferiore al 50 % del costo medesimo.

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio può essere dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana una percentuale fino all' 8,28 per cento a titolo di costo dello spazzamento di strade e piazze di cui all'art. 2, comma 3, numero 3), del D.P.R. n. 915/1982.

ART. 13 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 41 categorie oltre a tre sottocategorie:

A) CATEGORIE

- 1) Abitazioni civili con n. 1 occupante
- 2) Abitazioni civili con n. 2 occupanti
- 3) Abitazioni civili con n. 3 occupanti
- 4) Abitazioni civili con n. 4 occupanti
- 5) Abitazioni civili con n. 5 e più occupanti
- 6) Locali degli studi professionali, commerciali e assicurazioni
- 7) Locali delle botteghe artigianali per la produzione di servizi
- 8) Alberghi, pensioni, locande con servizio di ristorazione
- 9) Locali negozi di generi alimentari, frutta, verdura e fiorai, supermercati,
- 10) Locali degli altri negozi, edicole librerie
- 11) Stabilimenti industriali ed artigianali per la produzione di beni; autorimesse
- 12) Servizi ad alta densità di frequenza (cinema, Teatri e sale convegni)
- 13) Ristoranti, bar, caffè, trattorie, osterie, pasticcerie
- 14) Circoli ricreativi, sale da ballo ed altri locali pubblici non meglio specificati
- 15) Collettività: case di riposo, collegi in genere
- 16) Associazioni ed istituti religiosi, sindacali, sportivi, politici, ricreativi, biblioteche, enti di assistenza, caserme e stazioni.
- 17) Magazzini di merci e materiali
- 18) Impianti sportivi coperti e scoperti, distributori di carburante ed aree scoperte, autosaloni ed esposizioni mobili, mostra macchinari, elettrodomestici, roulotte ed articoli da campeggio, aree di carico e scarico
- 19) Ospedali ed istituti di cura pubblici e privati
- 20) Scuola pubblica e privata
- 21) Campeggi attrezzati per sosta con tende e roulotte
- 22) Banchi di vendita all'aperto, mercati (fiori, frutta e generi alimentari)
- 23) Banchi di vendita all'aperto, mercati(altri generi)
- 24) Cabine telefoniche
- 25) Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti
- 26) Circoli privati senza fini di lucro
- 27) Banche
- 28) Studi medici
- 29) Abitazioni uso stagionale
- 30) Abitazioni zona non servita uso stagionale
- 31) Abitazioni zona non servita unico occupante
- 32) Abitazioni zona non servita due occupanti
- 33) Abitazioni zona non servita tre occupanti
- 34) Abitazioni zona non servita quattro occupanti
- 35) Abitazioni zona non servita cinque occupanti
- 36) Garage abitazioni private zona non servita
- 37) Garage zona non servita unico occupante e uso stagionale
- 38) Locali da ballo uso stagionale
- 39) Campeggi attrezzati uso stagionale
- 40) Ristoranti e alberghi uso stagionale
- 41) Uffici attività stagionali

B) SOTTOCATEGORIE

- 1 Bis) cantine, garage, legnaia, uso privato
- 2 Ter) cantine, garage, legnaia uso privato di unico occupante, residenti all'estero e uso stagionale
- 8 bis) alberghi, pensioni, locande senza servizio di ristorazione

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

ART. 14 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. La tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o equiparati è dovuta dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso, anche ricorrente, inferiore a 183 giorni del medesimo anno solare.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20 per cento senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale.

6. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 16, comma 8.

TITOLO III

DENUNCE E RIMBORSI

ART. 15 - DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune e contenente le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, e deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

6. In caso di cessazione della occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

7. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

8. Qualora si tratti delle occupazioni o detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 15, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 nei modi e termini seguenti:

- a) in via anticipata se l'occupazione riguarda dei locali. L'attestazione del versamento dovrà essere allegata alla richiesta per la concessione degli stessi;
- b) nel termine in cui deve essere effettuato il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando per la stessa occupazione è dovuta anche tale tassa.

ART. 16 - MODALITA' DEI RIMBORSI

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 17 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta comunale.
2. Il Comune provvede alla comunicazione del nominativo del funzionario responsabile al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.
3. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.
4. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è tenuto ad istituire il registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507. Detto registro, che potrà essere costituito anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo compilati anche mediante procedure elettroniche, deve essere numerato e vidimato in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posto in uso.

ART. 18 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del decreto 507.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
2. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni.

ART. 19 RISCOSSIONI

1. La riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, può essere effettuata esclusivamente sul c.c.postale intestato al Comune, previa emissione delle bollette di pagamento da parte dell' Ufficio Tributi, con successiva spedizione agli utenti.

ART. 20 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del decreto 507 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.

ART. 21- SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507/ 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.